



Esperienze e prospettive del miglioramento genetico degli alberi forestali in Italia

Roma, 30 maggio 2018

Il D. Lgs. n. 386/2003: stato della sua applicazione e prospettive future

Dott.ssa Angela Farina

Dirigente ufficio DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

Direzione generale delle foreste

Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dir. 1999/105/CE

5) le ricerche condotte in materia forestale dimostrano che, per accrescere il valore delle foreste, compresi gli aspetti di stabilità, adattamento, resistenza, produttività e diversità, **è necessario utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità e adeguati, sotto il profilo fenotipico e genetico, al luogo;**

6) nell'interesse di tutti gli Stati membri occorre istituire una **disciplina comunitaria che imponga dei livelli di qualità il più elevati possibile** e che faccia riferimento ai caratteri fenotipici e genetici delle sementi e delle piante, come pure alle qualità esteriori dei materiali di moltiplicazione;

8) tali norme dovrebbero essere applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali;

D. Lgs. n. 386/2003

Attuazione della direttiva 1999/105/CE commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Oggetto e ambito applicazione: produzione ai fini della commercializzazione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione appartenente alle specie forestali di cui all'allegato 1.

Ammissibilità dei materiali di base: essi sono ammessi solo dagli Organismi ufficiali e con riferimento ad unità di ammissione identificate da un unico riferimento di registro.

Licenze: la produzione, conservazione, distribuzione e commercializzazione è consentita solo con licenza concessa dall'Organismo ufficiale.

Variazioni e consistenze: i fornitori hanno l'obbligo di tenere per ogni sito un registro di carico e scarico e di comunicare la consistenza al 31 dicembre agli Organismi ufficiali.

Certificazione di provenienza dei materiali di moltiplicazione: gli organismi ufficiali certificano la provenienza della raccolta da materiali di base ammessi. Per il materiale di propagazione vegetativa l'Organismo ufficiale rilascia il certificato di identità clonale.

D. Lgs. n. 386/2003

Attuazione della direttiva 1999/105/CE commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Movimentazione e tracciabilità: Ciascuna partita di materiale di moltiplicazione deve essere identificata sulla base di diversi parametri a seconda che si tratti di semi o materiale agamico o piante. Etichettatura.

Requisiti di commerciabilità del materiale di moltiplicazione: sono riportati nell'allegato VII e fanno riferimento alla % di purezza per i semi e a qualità leali e mercantili per altro materiale.

Registro dei materiali di base: gli Organismi ufficiali istituiscono il registro dei materiali di base delle specie dell'allegato I presenti nel proprio territorio, sulla base di requisiti di cui agli allegati II-V, li trasmettono al Ministero il quale elabora un registro nazionale da inviare alla Commissione europea. Al suo interno vi sono le regioni di provenienza appositamente cartografate.

Divieto di commercializzazione: il Ministero può chiedere alla Commissione europea di vietare il commercio di materiali di moltiplicazione specifici.

Controllo: con esso si vuole assicurare che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unità di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale.

Istituzione della Direzione generale delle foreste: D.P.C.M. 17 luglio 2017 , n. 143 “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»

Individuazione degli uffici della Direzione generale delle foreste (DIFOR) e definizione delle relative competenze: D.M.7 marzo 2018 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”.

In particolare DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità – tra varie competenze ha quelle del:

Coordinamento, tutela e valorizzazione dei patrimoni genetici delle specie vegetali di interesse forestale in raccordo con le strutture nazionali e internazionali di raccolta e conservazione del germoplasma

Coordinamento delle attività e adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, nel rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali.

Sono attività di coordinamento nazionale attribuite al Mipaaf dal **Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386**: ma trattate fino al 31 dicembre 2016 dall'ex Corpo forestale dello Stato.

Il testo di riforma del CfS (L. n. 36/2004) non le elencava tra le competenze proprie e quanto fino a quella data svolto dal CfS si riteneva potesse rientrare nella generica «**attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali** nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali».

Non un supporto ma di fatto una delega del Mipaaf, non chiara e scritta, che non ha permesso nel tempo di svolgere gli adempimenti connessi al D. Lgs. n. 386/2004 e alla Direttiva 1999/105/CE come si doveva.

A questo si aggiunge la mancata istituzione della commissione tecnica prevista dall'art. 14 e a cui erano state attribuite funzioni di supporto tecnico-scientifico e di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti.

La mancata costituzione della Commissione tecnica ha innescato a cascata tutta una serie di azioni non eseguibili o non eseguite:

- Possibilità assegnata al Ministero di **modificare, con decreto, l'elenco nazionale delle specie per il territorio nazionale dell'allegato I** (escluse le specie ritenute obbligatorie) (art.1, c.2);
- Possibilità di **richiesta di esonero totale o parziale dal rispetto delle disposizioni del decreto stesso per quelle specie non ritenute importanti dal punto di vista forestale sul territorio nazionale** (art.1, c.5);
- Definire le caratteristiche che devono avere i **modelli di carico e scarico** (art.5, c.2);
- Definire le modalità con le quali i produttori di MFR devono comunicare agli organismi ufficiali **la consistenza del MFR** negli stabilimenti o vivai (art.5, c.4) al 31 dicembre di ogni anno;
- Definire specie per specie dell'allegato I qual è il **valore del piccolo quantitativo** (art.8, c.8);

- Definire in modo omogeneo i codici da attribuire alle regioni di provenienza; aggiungere ulteriori codici ai materiali di base oltre a quelli previsti nella Parte b del Regolamento CE 1597/2002 (art.8, c.12);
- Definire criteri omogenei per la redazione della cartografia utilizzata dagli organismi ufficiali per la delimitazione delle regioni di provenienza (art.10, c.4);
- Definire, assieme agli organismi ufficiali, i disciplinari o i piani per la gestione dei materiali di base (art.11, c.3);
- Vietare, su tutto il territorio nazionale, o su parte di esso, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione specifici, anche di concerto con gli organismi ufficiali (art.12, c.1);
- In caso di importazione di sementi, su proposta della commissione il MIPAAF avrebbe dovuto stabilire con decreto e specie per specie i valori del peso minimo del campione da prelevare (art.13, c.8);
- Definire il modello per effettuazione dei controlli (art.15, c.1).


Considerato che, malgrado gli sforzi profusi dal 2010 al 2014 dal CfS di istituire la Commissione, questa di fatto non è mai stata istituita, si è pensato anche a delle **soluzioni alternative (es.** Tavolo tecnico Stato-Regioni – gruppi di lavoro ristretti) ma sono state rigettate. Fino al 31 dicembre il CfS partecipava per questo aspetto al tavolo filiera foresta-legno.

Oggetto: Attuazione del Decreto Legislativo n. 386/2003 di recepimento della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Unificazione procedure e modulistica.

Nel premettere che ai sensi dell'art. 6 del DM 12 gennaio 2005, tra le competenze dell'Ispettorato generale del CfS – Divisione 6[^], vi è il coordinamento delle attività relative alle competenze statali in materia di risorse genetiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e nel considerare che tuttora permangono ragioni ostative alla costituzione della commissione tecnica di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.386/2003, si evidenzia che alla funzione di raccordo tra la Commissione Europea e gli organismi ufficiali afferenti alle singole regioni, finora svolta dalla scrivente, si aggiunge necessariamente quella di supporto agli stessi.

In relazione ad alcuni aspetti applicativi rimasti ancora irrisolti e che costituivano competenza della commissione, la scrivente, pertanto, a seguito della riunione svoltasi con gli Organismi ufficiali in data 1.10.2013 e dei contributi pervenuti, con la presente fornisce alcune indicazioni di seguito riportate.

Attività di coordinamento e supporto agli organismi ufficiali



Mappa delle competenze fino a dicembre 2016

Regione o Prov. Aut.	ATTI attuazione (n. e data)	Atti registro materiali di base (1)	Modulistica (2)	Chi rilascia l'autorizz. 386 produz. e comm. MFM	Chi rilascia i certificati di identità	Chi fa i controlli	Siti internet (3)
Emila-Romagna	L.R. n. 10 del 06/07/2007 "Norme sulla produzione e commercializzazione e delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione"	Determinazione dirigenziale n. 5205/2008	Art. 5 LR 10/2007 Il dirigente regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica definisce i modelli del registro di carico e scarico e ne disciplina le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge, sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto, scaricabile al seguente indirizzo: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/modulistica/produzione-e-commercio-di-vegetali-e-prodotti-vegetali-1/produzione/materiali-per-la-preparazione-del-colloquio-di-autorizzazione-all2019attivita-florovivaistica	Il servizio Fitosanitario regionale	CFS a seguito di convenzione con la RER (del. GR 1154/2008 prorogata con del. GR 1723/2011)	CFS verifica la fase di raccolta semi ed esegue controlli nei vivai di pioppo;SFR esegue i controlli nei vivai	http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/foreste/ - http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzioni-vivaistiche

Cartografia macro-regioni di provenienza (RdP)

art. 14 comma 4

Nella riunione del 25.06.2010, a fronte delle proposte del BIOFORV (8 macro-regioni) e del gruppo delle regioni centrali (Ducci) (3 macro-regioni), è stata avanzata una proposta di cartografia con 6 macro-regioni forestali. Pur con alcune osservazioni negative la cartografia è stata inviata alla CE e si è assunta come **ufficiale**.

Carattere dinamico: la proposta comportava la **possibilità di realizzare in seconda battuta una articolazione in sotto-regioni a livello interregionale o regionale** che tenesse conto della particolare ricchezza di biodiversità e del lavoro già realizzato in qualche regione.



E le sotto-regioni?

Registro nazionale dei materiali di base

IT	aal	2	C/ABR (12)	Fonte Volpona (CH)
IT	aal	2	C/EMR (193 IT-RER C-510)	FORESTA DI CAMPIGNA (fc)
IT	aal	2	C/EMR (194 IT-RER C-510)	FORESTA DI BADIA PRATAGLIA (fc)
IT	aal	2	aal/A-ME/LOM-SO001	Albaredo per San Marco/Bema (SO)
IT	aal	2	Aal/A/PIE-0054	Gran Bosco di Salbertrand (Salbertrand-TO)
IT	aal	2	Aal/A/PIE-0017	Bosco del Prèl e Buscaiè (Chiusa di Pesio - CN) (Chiusa Pesio-CN)

44.7N	11.5E	928
46.06N	9.36E	950-1680
46.15N	9.38E	1000-1100
7239	45229	1500
8323	45466	800

Necessità di omogeneizzare la codifica !!!

Attenzione al formato delle coordinate !!!

Questione delle superfici per i boschi misti

Codifica materiali di base ai sensi del Reg. 1597/2002

IT/aal/1/A/VEN/0001, nel caso che non vi siano sottoregioni;

IT/aal/1/A1/VEN/0001, nel caso vi sia una sottoregione denominata 1 nell'elenco regionale.

IT: sigla stato membro

Aal: sigla specie *Abies alba*

1: categoria 1) identificati alla fonte; 2) selezionati 3) qualificati; 4) controllati

A: regione provenienza A) Alpina; B) Valle del Po; C) Nord mediterraneo; D) Sud mediterraneo; E) Sardegna; F) Sicilia

VEN: regione

0001: località di raccolta

Registri regionali dei materiali di base art.10 commi 1,2,e 3

Il registro deve riportare le informazioni definite dal comma 3 secondo i criteri del Reg. 1597/2002.

Ad oggi sono 10 le Regioni/Province che hanno inviato al MiPAAF i loro registri che sono stati inseriti nella lista europea, dopo alcune correzioni richieste dalla DG SANCO in merito a quanto dettato dal Reg. 1597/2002 in ordine a più parametri.

Con note n.18358 del 21.07.2010 e n.26264 del 17.12.2012 la Div. VI ha sollecitato le Regioni/Province fino allora “inadempienti”.

Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto – Valle d’Aosta e Bolzano ancora non ricevuti

Registri di carico e scarico art. 5

Definizione delle modalità di tenuta da parte degli organismi ufficiali (comma 2 art. 5) e definizione modello da parte della commissione tecnica (comma 2 art. 14).

Che tipo di registri sono in vigore? Quelli della L. 269/1973! Qualche regione ne ha adottato di iniziativa qualcuno di tipo diverso in mancanza di un modello definito?

Statistica

Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali entro il 31 dicembre di ciascun anno la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti e vivai secondo modalità stabilite dalla Commissione tecnica, sentito l'ISTAT.

Gli organismi ufficiali ricevono tali consistenze dai produttori? Il flusso dei dati con l'ISTAT è in atto?

Proposte:

2) CODIFICA CERTIFICATI PRINCIPALI IDENTITA'

Si prende atto della proposta fatta a suo tempo dal gruppo BIOFORV e per la numerazione dei certificati relativi alle raccolte semi si propone il seguente criterio prendendo spunto anche dalle considerazioni e indicazioni riportate per la codifica dei materiali di base:

CRITERIO	ESEMPIO
Organismo europeo	CE
Organismo nazionale	IT
Specie (come da Reg. 1597/2002 e eventuali integrazioni a livello nazionale)	<u>aal</u>
Regione o Provincia autonoma (tre o due lettere)	VEN
Numero popolamento all'interno degli elenchi regionali	0001
Anno solare di raccolta (ultimi due numeri)	14
Numero progressivo interno dell'Organismo Ufficiale che ha emesso il certificato (deve ripartire ogni anno da 001)	001

Il codice, come da esempio, sarà pertanto: **CE/IT/aal/VEN/0001/14/001**

Proposte:

[illegible]

In ogni registro occorre:

- indicare il numero progressivo di partita relativo all'anno dell'operazione registrata;
- indicare il giorno, il mese e l'anno di effettuazione dell'operazione;
- indicare il nome botanico della specie, secondo quanto riportato nell'allegato I del D.Lgs. n. 386/2003;
- specificare il tipo di materiale (frutti, seme, piantine);
- indicare la provenienza o il codice della regione di provenienza del materiale forestale di moltiplicazione;
- indicare il numero del certificato principale d'identità;
- indicare, nella parte del carico, la quantità (in peso o volume per i frutti; in peso per le sementi, in numero per le piantine);
- indicare, nella parte dello scarico, la quantità (in peso o volume per i frutti; in peso per le sementi, in numero per le piantine);
- indicare la quantità residua del materiale forestale di moltiplicazione (in peso o volume per i frutti; in peso per le sementi, in numero per le piantine);
- indicare il numero del documento di trasporto (DDT) nel caso di cessione del materiale;
- riportare il numero di riferimento di scarico dei semi nel caso si tratti di registrare piantine e di frutti nel caso si tratti di registrare semi;
- indicare eventuali altri campi o note.

Controllo art. 15

Le modalità di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformità con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale.

Attraverso tale sistema di controllo, è assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unità di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.

Gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico del CRA SEL, CRA di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.



Chi controlla? Modelli? CfS/CC?
Convenzioni? Formazione?

D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”

Art. 13 - Materiale forestale di moltiplicazione

1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è **certificata** in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.....
2. **Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base** previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri di cui al primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale..... i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, sono riconosciuti quali **centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale**. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, **sono individuati ulteriori centri**

4. I centri sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.
5. La Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, redige, conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali di base di cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16 - Disposizioni di coordinamento, comma 2:

c) l'articolo 14 del D. Lgs. n. 386/2003 è sostituito dal seguente:

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **è istituita**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **la Commissione tecnica** che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del caso, aggiorna:

- a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
- c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;

- d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;
- e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nell'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 3;
- f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
- g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.

4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con **uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**.

5. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri, come di seguito specificato:

- a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

- c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno (prima due);
- d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale. (eliminato rappresentante dell'Istituto Pioppicoltura)

6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.

7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Riferimenti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche europee

ed internazionali e dello sviluppo rurale

Direzione generale delle foreste

Ufficio DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione
biodiversità

Dott.ssa Angela Farina tel. 06 4665 6021

Dott.ssa Immacolata Librandi tel. 06 4665 6045

a.farina@politicheagricole.it

i.librandi@politicheagricole.it